

**NORME IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA**

**Art. 34 - Contratto di locazione.**

1. Il contratto di locazione, stipulato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, ha la durata di cinque anni ed è rinnovato ad ogni scadenza per uguale periodo alle seguenti condizioni:

a) permanenza dei requisiti per l'assegnazione dell'alloggio ai sensi dell'articolo 25, comma 3; il requisito di cui al comma 2, lettera e), dell'articolo 25 è rispettato se il valore dell'ISEE-ERP non supera del 30 per cento il valore di accesso fissato dall'articolo 27, comma 3; (1)

b) assenza delle cause che determinano l'annullamento o la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di cui agli articoli 31 e 32.

1 bis. Gli assegnatari di alloggio di cui all'articolo 50 hanno diritto al rinnovo se il valore dell'ISEE-ERP non supera del 75 per cento il valore di accesso fissato dall'articolo 27, comma 3, o se, a prescindere dalla situazione economica, il nucleo familiare comprende almeno una persona che abbia compiuto, alla data del 1° luglio 2019, sessantacinque anni o che presenti, alla medesima data, condizioni di disabilità grave o non autosufficienza risultanti dalla certificazione ISEE, ferma la necessità del possesso di tutti gli altri requisiti. (2)

---

(1) Lettera così modificata da comma 1 art. 25 legge regionale 25 novembre 2019, n. 44 che ha inserito alla fine il periodo "il requisito di cui al comma 2, lettera e), dell'articolo 25 è rispettato se il valore dell'ISEE-ERP non supera del 30 per cento il valore di accesso fissato dall'articolo 27, comma 3;".

(2) Comma aggiunto da comma 2 art. 25 legge regionale 25 novembre 2019, n. 44.